

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 14 marzo 2016 n. 4921

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20805-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO C.F. (OMISSIS), in persona del Rettore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia ope legis, in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1199/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il
12/06/2014 R.G.N. 497/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere
Dott. MANNA Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12.6.14 la Corte d'appello di Palermo rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) - lettore di lingua straniera e, ora, esperto linguistico in rapporto di lavoro part time alle dipendenze dell'Universita' degli Studi di Palermo - contro la sentenza n. 456/14 del Tribunale di Palermo che aveva confermato la legittimita' del licenziamento intimato il 14.6.13 all'attore, in base alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 60 e 61, per giusta causa consistente nell'aver svolto attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi ad un solo articolato motivo.

L'Universita' degli Studi di Palermo resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 57, 58, 60 e 61, degli articoli 2106 e 2119 codice civile e dell'articolo 8 CCI del 25.7.12, perche' la sentenza impugnata - sia pure muovendo dall'esatto presupposto della natura privatistica del rapporto lavorativo de quo, non riconducibile ad un'ipotesi di pubblico impiego cd. contrattualizzato - ha ritenuto vincolante nel caso di specie, in forza del rinvio operato dall'articolo 8 cit. CCI del 27.7.12, la previsione di cui alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 60 e 61 che considerano giusta causa di licenziamento del dipendente l'aver svolto attivita' di lavoro subordinato presso terzi senza la prescritta autorizzazione e senza averlo comunicato all'amministrazione di appartenenza.

Si obietta a riguardo in ricorso che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - il generico rinvio operato dall'articolo 8, comma 1, CCI del 27.7.12 ad una non meglio specificata "disciplina prevista in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo parziale" non ha in alcun modo esteso la disciplina pubblicistica anche agli esperti linguistici, ma l'ha solo erroneamente presupposta come applicabile al loro rapporto di lavoro, come desumibile dal tenore del cit. articolo 8, comma 2 ("Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53, al predetto personale e' consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, e non siano incompatibili, con le attivita' istituzionali dell'universita'... previa comunicazione all'amministrazione, necessaria per verificare la sussistenza dei predetti requisiti"), clausola peraltro in linea con l'articolo 51 CCNL nazionale di comparto 1994-97 e tale da dimostrare che il divieto assoluto di cumulo di incarichi vale per i dipendenti a tempo pieno, con eccezione di quelli a tempo parziale (come il ricorrente).

Per l'effetto - prosegue il ricorso - il cit. CCI ha sancito solo l'obbligo della preventiva comunicazione all'amministrazione del doppio incarico, ma non anche la relativa automatica sanzione (licenziamento per giusta causa) in deroga al principio di sua proporzionalita' rispetto all'infrazione disciplinare, previsto dall'articolo 2106 codice civile; nel caso di specie - conclude il ricorso - i giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento in concreto della gravita' dell'addebito e, considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53 non si applica al caso di specie, semmai l'infrazione contestata al ricorrente integrerebbe una mera

violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2104 codice civile, anch'essa da valutare in concreto alla luce del criterio di proporzionalità di cui all'articolo 2106 codice civile.

2- Non constano precedenti di questa Corte sulla specifica questione dedotta dal l'odierno ricorrente.

Preliminarmente deve escludersi rilevanza alla dedotta violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 CCI del 27.7.12, trattandosi di contratto collettivo integrativo e, in quanto tale, non sottoposto - per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 3681/14; Cass. n. 27062/13; Cass. n. 6748/10; Cass. n. 6435/07) al controllo di legittimità attraverso il canale di accesso costituito dal vigente testo dell'articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006).

Infatti, i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, pur se parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza di quanto accade riguardo ai contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione (il che non è avvenuto nel caso di specie).

Cio' vuol dire che nella presente sede questa S.C. resta vincolata all'interpretazione del cit. articolo 8 fornita dalla sentenza impugnata e cioè che le parti collettive hanno consapevolmente (e non erroneamente) voluto rendere applicabili ai rapporti part time (come quello in oggetto) la disciplina prevista in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo parziale, in essa compresi della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 60 e 61 che così dispongono: "60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempre che le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti".

Nondimeno il ricorso è fondato sotto altro profilo.

Si premetta che la Legge n. 662 del 1996, articolo 1, cit. comma 61 nel qualificare puramente e semplicemente la violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, come giusta causa di recesso (per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro) e causa di decadenza dall'impiego (per il restante personale), non fa altro che derogare, con precetto speciale (in quanto tale prevalente), quello generale dell'articolo 2106 codice civile, che prevede che ogni addebito di valenza disciplinare (e tali sono le condotte sopra richiamate) debba essere sanzionato in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione.

In altri termini, è lo stesso legislatore ad effettuare a tale riguardo una preventiva valutazione di gravità, vincolante per l'interprete: invero, quando è la legge stessa ad operare una valutazione di gravità dell'infrazione disciplinare e di congruità della relativa sanzione espulsiva, resta interdetto ogni ulteriore margine di valutazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15098/11).

Ciò detto, l'errore in cui è incorsa l'impugnata sentenza risiede nell'aver ritenuto che l'applicazione della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, citato comma 61 nel caso in oggetto veicolata dall'articolo 8 del CCI cit., implichi di per sé la legittimità del licenziamento di cui si controverte, senza che sia necessario verificare nel caso concreto la gravità - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - dell'infrazione contestata al ricorrente.

Infatti, premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione avviata a partire dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993 (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8985/10), l'estensione in tutto o in parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola contrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito, l'efficacia, nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto.

In altre parole, una norma di per sé non direttamente applicabile ad un dato rapporto di lavoro, ove lo divenga soltanto in forza di apposita convenzione negoziale, non prevale su quelle, di segno diverso, di per sé già applicabili a quello stesso rapporto, id est il richiamo ad altra normativa equivale al mero riversamento del suo contenuto in una clausola contrattuale.

Diversamente opinando si concederebbe all'autonomia collettiva il potere di derogare alle norme imperative che regolano un dato rapporto semplicemente richiamandone altre di segno diverso dettate in relazione a differenti tipologie contrattuali o, il che è lo stesso, si attribuirebbe alle parti collettive quel potere di identificazione della natura giuridica d'un dato rapporto e/o della normativa ad esso applicabile che, invece, è patrimonio esclusivo dell'interpretazione fornita dal giudice (trattandosi di attribuzione servente rispetto alla tutela del valore primario dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge).

In tal senso si e' pronunciata la Corte cost. con sentenza 31.3.94 n. 115, la' dove, in relazione al parametro costituzionale dell'articolo 38, ha asserito: "Se - come la Corte ha di recente affermato - non e' consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' di norme inderogabili previste in attuazione di principi e garanzie dettati dalla Costituzione, a maggior ragione e' da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilita' di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilita' delle parti e pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalita' di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il "nomen iuris" enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima puo' essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile" (in senso analogo v. anche Corte cost. 29.3.93 n. 121).

Non dissimilmente si e' pronunciata anche questa Corte Suprema ogni qual volta ha statuito che non e' nella disponibilita' dei privati l'identificazione vincolante del negozio mediante l'attribuzione di un nomen iuris che non corrisponda alla sua realta' effettuale (cfr., ad esempio, Cass. n. 10743/13).

E se non e' nella disponibilita' delle parti (neppure collettive) identificare in modo vincolante la natura del contratto fra loro stipulato, a maggior ragione non lo e' la normativa applicabile.

Ne discende che non si puo' - attraverso la clausola di contratto collettivo che, in relazione a dati rapporti giuridici, recepisca una normativa che, diversamente, non sarebbe stata applicabile (come avvenuto con il cit. articolo 8 CCI del 27.7.12) derogare a norme imperative quali la Legge n. 604 del 1966, articolo 1 e articolo 2119 codice civile sul concetto di giusta causa e l'articolo 2106 codice civile sulla necessaria proporzionalita' fra sanzione disciplinare (espulsiva o conservativa) e addebito contestato al lavoratore.

Pertanto, hanno errato i giudici di merito nel momento in cui non hanno vagliato in concreto, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, la gravita' dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Ne' all'amministrazione controricorrente gioverebbe obiettare che, nel richiamare l'applicabilita' della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, citati commi 60 e 61 le parti collettive abbiano inteso qualificare come giusta causa di recesso la condotta de qua.

E' noto, invece, che proprio perche' quella di giusta causa o giustificato motivo e' una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Egli - anzi - ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell'articolo 2106 codice civile e rilevare la nullita' di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex articolo 2106 codice civile, solo ad eventuali sanzioni conservative (il giudice non puo' - invece - fare l'inverso, cioe' estendere il catalogo delle giuste cause o dei

giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti: cfr. Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173).

Solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e permetta comunque di ritenere che l'infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il giudice deve apprezzare in concreto (e non in astratto) la gravità degli addebiti, essendo pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr., ex aliis, Cass. n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01).

In breve, vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in contratto, disamina omessa dall'impugnata sentenza in base all'erronea supposizione dell'autonomia e sufficiente vincolatività, nel caso di specie, della previsione contenuta nella Legge n. 662 del 1996, articolo 1, cit. comma 61.

3- In conclusione, il ricorso è da accogliere, per l'effetto cassandosi la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà limitarsi a vagliare in concreto, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, la gravità dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente, alla luce del criterio di proporzionalità di cui all'articolo 2106 codice civile.

Ciò farà nel rispetto del seguente principio di diritto:

"Premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione, l'estensione in tutto o in parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola contrattuale ne muta, in tale ambito, l'efficacia, nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto".

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 da atto

della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.